

## STATUTO SOCIALE

### Articolo 1

#### COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita con sede in Bari, promossa dalla "UNIONE PROVINCIALE SINDACATI ARTIGIANI di Bari" (U.P.S.A CONFARTIGIANATO), una Società Cooperativa con fini consortili, denominata, per brevità, "ARTIGIANFIDI PUGLIA" Società Cooperativa a r.l.

### Articolo 2

#### DURATA

La Società ha la durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, fermo restando la loro responsabilità per obbligazioni contratte dalla società sino al giorno della scadenza della medesima a norma di legge.

### Articolo 3

#### SCOPI ed OGGETTO

La società, che ha la finalità di agevolare l'accesso al credito alle imprese socie, assistendole al fine di stimolarne lo sviluppo, l'ammodernamento e la trasformazione, nel quadro del potenziamento del sistema economico, è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali, a condizione che non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e obblighi statutari e regolamentari previsti.

La società ha per oggetto primario, in conformità alle vigenti norme di legge, l'attività di prestazione di garanzie collettive - di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni - e delle attività connesse e strumentali alla garanzia per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte delle aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di concessione di crediti, di imprese e di enti parabancari.

La società persegue l'interesse generale dei soci.

Eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere qualunque attività secondaria e/o altro servizio accessorio, connesso e strumentale alle attività sopra elencate, nei limiti e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercitando tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si rileveranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e, in particolare, potrà svolgere l'attività di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria alle imprese socie. Ricorrendone le condizioni e

nei limiti previsti dalla normativa riservata agli Intermediari finanziari, la Società potrà, inoltre, esercitare nei confronti del mercato l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l'oggetto sociale:

1) Stipulare convenzioni e/o accordi con Istituti di credito, Società Finanziarie, Società di Assicurazioni, di Factoring, di Leasing, ed anche con Enti Pubblici, al fine di favorire ai propri soci l'accesso, alle migliori condizioni possibili, a tutti i servizi forniti da detti Istituti, Società ed Enti; Costituire presso gli Istituti, Enti e Società - di cui al precedente punto 1) - nel rispetto delle convenzioni e/o accordi stipulati, dei "FONDI DI GARANZIA RISCHI" al fine di garantire il buon fine degli affidamenti da questi concessi ai propri Soci;

2) Accettare contributi in denaro da Enti Pubblici e Privati da utilizzarsi per l'incremento dei "Fondi Garanzia Rischi" previsti dal precedente punto 2), usufruendo anche dei benefici delle leggi Regionali e/o Nazionali e Comunitarie vigenti o di futura promulgazione.

3) Acquisire partecipazioni in tutte quelle Società, Cooperative e/o Consorzi svolgenti attività analoga a quella della ARTIGIANFIDI PUGLIA, o comunque a detta attività assimilabile, annessa o collegata.

4) Stipulare accordi di avvalimento e accordi di distribuzione di prodotti e servizi di altri consorzi fidi.

5) Compire tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare e immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dal presente Statuto, purché utile e strumentale alla realizzazione degli scopi sociali.

6) Far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalle Leggi dello Stato e comunitarie, da quelle emanate dalla Regione Puglia in favore delle imprese siano esse artigiane, commerciali, di prestazione di servizi, piccolo industriali, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonché da altri organismi provinciali o locali, nonché in favore dei professionisti;

7) Porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto di quanti, comunità Europea, Stato, Regione Provincia, Comuni, Camere di Commercio, Banche, consorzi, Enti pubblici e privati, si pongano l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa, dei professionisti e dell'associazionismo di garanzia.

La società potrà avvalersi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La società può, inoltre, previa iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Testo Unico del Credito, svolgere altre attività previste dall'articolo 13 del decreto legge n.269/2003, anche nei confronti di terzi.

#### Articolo 4

##### SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte della Cooperativa le imprese artigiane siano esse individuali o costituite in forma societaria, cooperativa e/o consortile ed i singoli soci di queste ultime, nonché i professionisti, le altre micro, piccole e medie imprese, siano essi individuali o costituiti in forma societaria, cooperativa e/o consortile, come definite dalla disciplina comunitaria. Possono, altresì, far parte le imprese individuali, societarie e consortili aventi maggiori dimensioni rientranti, nei limiti determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché non rappresentino, complessivamente, più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Tutti gli aspiranti soci devono essere iscritti all'U.P.S.A CONFARTIGIANATO.

Essi non devono avere in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, né devono essere stati dichiarati falliti o aver riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha cessato l'attività per pensionamento ha diritto di mantenere la sua iscrizione alla Cooperativa.

#### Articolo 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

\_ l'attività svolta;

\_ il numero delle quote che intende sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione il quale provvede a norma di legge.

#### Articolo 6

I Soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote da essi sottoscritte;

b) a versare una tassa di ammissione dell'importo stabilito

dal Consiglio di Amministrazione ed a rimborsare le spese sostenute per l'istruttoria dell'affidamento concesso.

Tali somme saranno utilizzate per le spese correnti della Cooperativa.

#### Articolo 7

Per i nuovi soci che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo precedente entro tre mesi dalla data della comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla accettazione della domanda, il provvedimento di ammissione si intende annullato ad ogni effetto e le eventuali somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

#### Articolo 8

Il vincolo sociale cessa per il decesso del socio.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta degli eredi, può deliberare che il rapporto societario continui nei confronti degli stessi, solo se questi ultimi esplicino attività imprenditoriale e posseggano i requisiti per l'ammissione a socio.

In tale caso dovranno nominare un rappresentante comune. Qualora aderente alla Cooperativa sia una Società, il vincolo cessa all'atto della messa in liquidazione della medesima. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla Legge.

Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per la sua appartenenza.

Il Socio è escluso dalla società, salve le altre ipotesi previste dalla Legge, quando si renda inadempiente nelle obbligazioni nei confronti della ARTIGIANFIDI PUGLIA.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La cessazione del vincolo sociale, per qualsiasi causa, dà diritto alla liquidazione delle quote Sociali per il valore nominale di esse originariamente sottoscritte e versate entro centottanta giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ed esclusione.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote, in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di 5 anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

In caso di pendenze, di qualsiasi genere e natura, del socio verso la Società, il Consiglio di Amministrazione procederà ai necessari conguagli, anche portando in compensazione il debito del socio verso la società con le somme dovute a

titolo di liquidazione delle quote sociali. Lo scioglimento del rapporto sociale, per qualsiasi ragione, non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti

#### Articolo 9

##### PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altro fondo ed accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da eventuali oblazioni, contributi erogati da privati e/o enti pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali della società, nonché da liberalità che pervenissero alla società per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Il capitale sociale è costituito da quote del valore nominale non inferiore a Euro 5,00 (cinque/00).

Il socio può sottoscrivere e versare quote sociali nella misura massima prevista dalle vigenti norme di legge con il minimo di una.

Le quote si intendono vincolate a favore della Cooperativa in garanzia delle obbligazioni che il socio assume verso la Cooperativa stessa.

Ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, l'"ARTIGIANFIDI PUGLIA" potrà accettare contribuzioni da parte dello Stato, della Regione, da Enti Pubblici diversi, da Associazioni e Privati.

Il fondo di riserva ordinario è formato, con la quota degli utili ad esso dovuta annualmente, a mente dell'art. 2545 quater.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di fondi speciali, sia mediante devoluzione di parte degli utili, sia con proventi straordinari.

#### Articolo 10

##### FONDO GARANZIA RISCHI

Al fine di garantire le operazioni compiute, per suo tramite, dai propri soci con le Aziende di Credito convenzionate, la Cooperativa è tenuta a costituire un "Fondo Garanzia Rischi", imputando allo stesso le quote sociali, ed ogni altra somma erogata a tal fine da terzi (privati, Enti, Associazioni).

#### Articolo 11

## ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio. Sulle quote non sono distribuiti dividendi o interessi.

## Articolo 12 ORGANI SOCIALI

Gli organi della Cooperativa sono:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Collegio Sindacale;

## Articolo 13 ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della società o in altro luogo ritenuto idoneo.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il collegio sindacale, e, se obbligatorio, il soggetto a cui è affidato il controllo contabile;
- c) la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le assemblee straordinarie, oltre che per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla loro competenza, possono essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione degli oggetti da trattare, da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando vi sia l'obbligo della redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante affissione almeno 15 giorni prima dell'adunanza del relativo avviso nella sede sociale. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare forme aggiuntive di convocazione. In caso di urgenza il Presidente potrà convocare l'Assemblea con telegramma o altro mezzo, almeno tre giorni prima della riunione. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno l'ora ed il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Sia l'assemblea ordinaria che

straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o da altro Consigliere delegato dal Consiglio ovvero da un socio eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno un terzo dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un ventesimo dei soci.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Le società socie sono rappresentate in assemblea dal loro legale rappresentante. Le votazioni per gli argomenti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano, ma se almeno un terzo dei presenti lo richieda, si procede per scrutinio segreto.

Per le votazioni riguardanti le cariche sociali, in caso di parità, prevale il voto del candidato più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale

#### Articolo 14

##### ASSEMBLEE SEPARATE

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2540 del Codice Civile. Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci. Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla

validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della società. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori. I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo della riunione deve essere fissato in un comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

#### Articolo 15

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380-bis a 2409-septies del codice civile con le seguenti specificazioni.

L'amministrazione della società è affidata esclusivamente ad un consiglio di amministrazione, composto, secondo quanto stabilito dall'assemblea, da un numero di membri minimo di cinque e massimo di undici, di cui due, in ogni caso, nominati dal Presidente della U.P.S.A. Confartigianato di Bari in rappresentanza di quest'ultima, e gli altri eletti dall'assemblea. Possono essere eletti sia soci che non soci, a condizione però che la maggioranza degli amministratori sia composta da soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi non potranno cumulare la carica di amministratore con quella di direttore di cui all'articolo 21 del presente Statuto.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione, sono nominati dal Consiglio stesso tra i suoi membri.

Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese e in seduta straordinaria, quando il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, o raccomandata o telefono, o telefax, o messaggio di posta elettronica o altro mezzo equipollente da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telegramma, o raccomandata o telefono, o telefax, o messaggio di posta elettronica o altro mezzo equipollente in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni possono essere convocate sia presso la sede sociale, che altrove, purché in Italia.

È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Per le validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiamano le norme del c.c.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede; per la partecipazione alle riunioni del Consiglio non è ammessa delega.

La carica di componente del Consiglio, così come quella di Presidente e Vice Presidente, è gratuita; è ammesso soltanto il rimborso spese.

## Articolo 16

### Poteri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, essendo in generale di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato all'Assemblea dal presente Statuto o dalla legge. Esso, in particolare, ha facoltà di deliberare sulla istituzione di uffici secondari e:

- a) sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
- b) sulle modalità e forme di esecuzione di tutti i deliberati dall'Assemblea;
- c) sulla nomina e sul licenziamento del personale e relativo trattamento economico, nonché sull'adozione dei provvedimenti riguardanti il personale;
- d) sulla emanazione o modificazione dei regolamenti di

disciplina del personale e sulla organizzazione di tutti i servizi dell'"ARTIGIANFIDI PUGLIA";

e) sulla compravendita e sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchine, strumenti, attrezzi e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;

f) sulla stipulazione dei contratti e sull'impiego dei fondi sociali ed in particolare sulla stipulazione di convenzioni con Istituti di Credito in ordine alle concessioni di servizi finanziari ai soci dell'"ARTIGIANFIDI PUGLIA" dallo stesso garantiti;

g) su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, esonerando il Conservatore delle Ipoteche da ogni responsabilità al riguardo;

h) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un apposito comitato tecnico, costituito da due o più consiglieri tra cui quello di nomina U.P.S.A Confartigianato, ed, eventualmente da uno o più esperti terzi, l'approvazione delle richieste di prestazione di garanzia;

i) determinare, anche nel rispetto dell'eventuale Regolamento Interno e delle Convenzioni stipulate, il necessario rapporto tra le quote di capitale versate dai Soci e l'ammontare degli affidamenti loro concedibili;

j) provvedere a delegare, se necessario, alcune o tutte le proprie attribuzioni, ad uno o più tra i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, in ordine:

- alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- alla indicazione di quali tra i consiglieri hanno la rappresentanza della società;
- agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale relativo, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute del Consiglio nel corso di un esercizio viene considerato dimissionario e sarà sostituito, in via provvisoria, nei modi e termini di legge. Gli amministratori devono comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ogni conflitto di interessi proprio o di terzi nei confronti della società. Essi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti dette operazioni o siano interessati loro familiari entro il terzo grado. In caso di conflitto di interessi si applicherà l'art. 2391 C.C..

#### Articolo 17

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'"ARTIGIANFIDI PUGLIA" di fronte a terzi ed in giudizio in qualsiasi grado di giurisdizione, nonché la responsabilità per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; può inoltre, su delega della banca finanziatrice, sottoscrivere contratti di finanziamento; in caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente, dal Consigliere delegato od in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

#### Articolo 18

##### COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2543; durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Presidente e un Sindaco supplente sono nominati dal Presidente dell'U.P.S.A CONFARTIGIANATO.

Tutti i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo corretto funzionamento.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita, altresì, il controllo contabile; le funzioni di controllo contabile svolte dal collegio sindacale sono quelle previste dall'articolo 2409 ter del codice civile.

Il collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del comitato tecnico ove nominato, e alle Assemblee ai sensi dell'art. 2405 C.C..

Gli emolumenti spettanti ai sindaci saranno determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

#### Articolo 19

##### REVISORE CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi previsti dalla legge, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le funzioni di controllo contabile svolte dal revisore o dalla società di revisione, le modalità di conferimento e revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza, le responsabilità sono indicate negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile. L'attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto presso la sede della società.

Articolo 20  
(clausola di conciliazione)

Tutte le controversie, tra i soci ovvero tra la società i soci gli amministratori o i liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ovvero riguardanti l'applicazione del presente statuto, ad eccezione di quelle di specifica competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria o del pubblico ministero, verranno composte da tre arbitri in via irrituale e secondo equità. La decisione arbitrale non è appellabile.

I tre arbitri saranno nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Unione Provinciale Sindacati Artigiani (UPSA Confartigianato) della provincia di Bari.

Nel caso di mancata nomina nei termini, essa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere sulla controversia entro quattro mesi dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale giudicherà anche sulle spese relative alla controversia.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,

entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

#### Articolo 21

##### DIREZIONE

La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso. La nomina eventuale del Direttore, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Presidente dell'UPSA Confartigianato.

#### Articolo 22

##### BILANCIO ED UTILI

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Esso è compilato secondo le norme di legge e con i criteri di buona e corretta amministrazione, facendo risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale, gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve essere depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della Assemblea ordinaria.

#### Articolo 23

L'avanzo netto di esercizio è attribuito come segue:

- nella misura del 30% (trenta per cento) al Fondo Riserva Legale, indivisibile;
- e per il residuo 70% (Settanta per cento) alla formazione di riserve indivisibili.

In caso di disavanzo di esercizio esso sarà coperto mediante utilizzo delle riserve, attingendo alla riserva legale solo in caso di insufficienza delle altre riserve.

#### Articolo 24

(Requisiti della mutualità prevalente)

E' esclusa la distribuzione di utili o di riserve ai soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.

Non è prevista la possibilità di emettere strumenti

finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci.  
Eventuali modifiche al presente articolo potranno essere adottate con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### Articolo 25

##### RISTORNI

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, potrà deliberare l'attribuzione di eventuali ristorni ai soci, purchè nel rispetto dei limiti della mutualità prevalente, secondo quanto previsto dall'articolo 2545 sexies del Codice Civile.

I ristorni, quali componenti economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche, possono riguardare esclusivamente le eccedenze derivanti dalla gestione economica svolta nei loro confronti.

Il consiglio di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche.

#### Articolo 26

##### Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società cooperativa, l'assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri, insieme alle norme della liquidazione.

Con la cessazione della società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali da rimborsarsi ai soci in misura non superiore all'importo versato, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59, al Fondo di garanzia interconsortile cui la cooperativa aderisce, ovvero in mancanza, secondo le disposizioni di legge in materia di confidi, privilegiando in ogni caso le iniziative predisposte da Enti per lo sviluppo e tutela dell'artigianato locale.

#### Articolo 27

Per quanto non è prescritto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

F.to: Michele FACCHINI, Lorenza TRIOLA (sigillo).